

ORIGINALE

COMUNE DI BIENNO

Provincia di Brescia



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 11 del 28/04/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023.

Adunanza ore **17:30**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
BETTONI OTTAVIO	SINDACO	X	
MAUGERI MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
MORANDINI VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
MORANDINI MATTEO	CONSIGLIERE		X
BETTONI PAOLO	CONSIGLIO	X	
BELLINI GIACOMO	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
FANTI LARA	CONSIGLIERE	X	
BALLERINI GIOVANNI	CONSIGLIERE		X
BONTEMPI GIANBATTISTA	DAMIANO CONSIGLIERE	X	
BAFFELLI STEFANO	CONSIGLIERE		X

Presenti : 10 Assenti: 3

Presiede il Sindaco Bettoni Ottavio.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Dott. Matteo Ausiliari

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023.

Il Sindaco introduce il presente punto all'OdG e apre il dibattito.

La Cons. FANTI Lara ed il Cons. BONTEMPI Damiano Gianbattista prendono la parola evidenziando che viene reintrodotta per il 2023 e per i due anni successivi, l'addizionale comunale nella misura dello 0,45%. Nel Comune di Bienna l'addizionale IRPEF è stata istituita nel 2012, abolita dal 2017 grazie alle risorse acquisite dalla Fusione, reintrodotta nel 2019 quando si paventava il mancato riconoscimento da parte dello Stato di una buona parte di queste risorse e poi nuovamente azzerata dal 2020 sino ad oggi. A seguito di quali esigenze finanziarie l'Amministrazione ha deciso di reintrodurre tale tributo, tenuto conto che il beneficio legato alla fusione è ancora in essere e lo sarà anche per le annualità 2024 e 2025? Per il 2023 sono preventivate entrate per 225.000 euro da questa addizionale, tassa che i cittadini biennesi si troveranno in busta paga, nelle pensioni e gli autonomi quando dovranno pagare l'Irpef.

Sottolineiamo inoltre, che nonostante l'ulteriore incremento delle entrate comunali legato all'addizionale Irpef, nell'esercizio 2023 il DUP evidenzia un disequilibrio economico-finanziario, afferente alle spese correnti di 82.083,00 euro, che dovranno essere coperte con gli oneri di costruzione (preventivati per 100 mila euro). Introiti in conto capitale che vengono destinati alla copertura di spese correnti. Una ulteriore riflessione nel merito dell'aliquota "piatta", fissata allo 0,45% in modo generalizzato con esenzione per i redditi sino a 8 mila euro. Questa modalità di applicazione rischia di pesare significativamente sui redditi più bassi; mentre si poteva valutare l'opportunità di prevedere una progressività di tale aliquota, per scaglioni di reddito.

Il Sindaco risponde spiegando le ragioni che hanno determinato la scelta di introdurre nuovamente l'addizionale comunale, scelta purtroppo dovuta in quanto anche per l'ente comunale sono in salita i costi di gestione, così come per tutti i cittadini e per tutte le realtà economiche. Comprende le riflessioni dei consiglieri sulla imposta piatta uguale per tutti, ma spiega che è vero che ognuno parteciperà in maniera uguale in termini di aliquota, ma comunque sempre in proporzione al proprio reddito, quindi non uguale in valore assoluto. Reputa giusto agire così.

Il Cons. MAUGERI Massimo risponde ad alcune questioni sollevate dai consiglieri di minoranza. Per quanto riguarda l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione in parte corrente (circa 100.000 euro), sottolinea che è la legge stessa che acconsente ordinariamente tale possibilità per il finanziamento di alcune spese correnti, e che quindi non vi è un potenziale disequilibrio di bilancio. Per quanto riguarda l'applicazione della addizionale comunale all'IRPEF anche sulle annualità successive 2024 e 2025, spiega che essendo il bilancio triennale tale previsione era dovuta al fine di far quadrare ad oggi il bilancio; si vedrà più avanti, e se sarà possibile sarà tolta. Sottolinea, come già spiegato dal Sindaco, che anche per l'ente comunale sono in salita i costi di gestione e vi è la necessità di far quadrare il bilancio, così come avviene per qualsiasi altro ente, privato o pubblico che sia.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 con il quale viene istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che non può comunque eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Stabilito con medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30 maggio 2012 con la quale è stata istituita nel Comune di Bienno l'addizionale comunale all'IRPEF e ne è stato approvato il relativo regolamento;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Vista la delibera n. 9 del 29.03.2017 con la quale il Consiglio Comunale ha abolito con decorrenza 01.01.2017 l'addizionale comunale IRPEF, portando pertanto a zero l'aliquota in vigore nel 2016;

Vista la delibera n. 36 del 31.07.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha ri-applicato con decorrenza 01.01.2019 l'addizionale comunale IRPEF;

Vista la delibera n. 10 del 23.05.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha abolito con decorrenza 01.01.2020 l'addizionale comunale IRPEF, portando pertanto a zero l'aliquota in vigore nel 2019;

Atteso che la Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) non ha prorogato per l'anno 2019 quanto disposto dall'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 che recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Appreso pertanto che dall'anno d'imposta 2019 è stato rimosso il blocco dei tributi locali;

Considerata la necessità di reintrodurre l'addizionale comunale IRPEF portando l'aliquota da 0 (zero) a 0,45% stabilendo una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF in favore dei contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad Euro 8.000,00;

Visto Il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2022, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 295 del 19.12.2022, che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Richiamata altresì la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 - comma 775 (legge di Bilancio 2023) che ha differito ulteriormente al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Stabilito che le delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze; in particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023;

Visto il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti n. 10

Votanti n. 10

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Fanti Lara, Bontempi Damiano Giambattista)

DELIBERA

1. di stabilire, per l'anno 2023, con decorrenza 01.01.2023, la tariffa per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura dello 0,45%, stabilendo una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF in favore dei contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad €uro 8.000,00;

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3. di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

4. di dare atto dei pareri espressi in premessa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

_ Ottavio Bettoni

Il Segretario Comunale

Dott. Matteo Ausiliari